



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

Decreto n. 315 del 01.07.2015
Scadenza 03.08.2015

LA RETTRICE

- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed, in particolare, l'art. 22;
- Visto il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 207 del 23.04.2015;
- Visto il Decreto Ministeriale n. 102 del 9 marzo 2011 con il quale è stato determinato l'importo minimo degli assegni di ricerca in una somma pari a € 19.367,00 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante;
- Visto il verbale del Consiglio della Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali del 17.06.2015, con il quale è stata approvata la richiesta di istituzione di un assegno di ricerca annuale, dell'importo annuo lordo di € 23.500,00 e stabiliti i titoli richiesti per l'ammissione al concorso;
- Accertata la disponibilità dell'importo complessivo di € 23.500,00 comprensivo degli oneri a carico dell'Amministrazione iscritto sul cap. 103020444 del bilancio di Ateneo;

Decreta

Art. 1.

È indetta una procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, per l'attribuzione di n. 1 assegno di ricerca annuale, dell'importo lordo complessivo di € 23.500,00 per lo svolgimento di attività di ricerca presso la Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali dell'Università degli Studi della Basilicata, per il settore scientifico-disciplinare di seguito elencato:

N. 1 ASSEGNO DI RICERCA ANNUALE: Importo lordo complessivo € 23.500,00

Settore Scientifico Disciplinare	Titolo della ricerca	Sede	Responsabile del Progetto
AGR/18 Nutrizione e Alimentazione Animale	Analisi e valutazione dell'alimentazione di precisione (Animal Precision Feeding) nella specie bufalina e verifica degli effetti produttivi, riproduttivi, comportamentali, oltre che in termini di benessere animale e di impatto ambientale.	Scuola di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari e Ambientali	Dott. Corrado PACELLI

Gli obiettivi della ricerca e il programma del colloquio relativi alla procedura selettiva per l'attribuzione del predetto assegno sono i seguenti:



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

<i>Obiettivi della ricerca</i>	Obiettivo della ricerca è il miglioramento dell'efficienza di utilizzazione dei nutrienti nella specie bufalina attraverso la messa a punto di razioni alimentari “di precisione” concepite per soddisfare i fabbisogni alimentari, migliorare le performance produttive, riproduttive, lo stato di salute e benessere animale e soprattutto, evitare gli sprechi.
<i>Programma del colloquio</i>	<ul style="list-style-type: none">• Razionamento delle specie di interesse zootecnico;• Fisiologia ruminale;• Life Cycle Assessment (LCA) evaluation system;• Valutazione quanti-qualitativa del benessere animale;• Accertamento della conoscenza della lingua straniera INGLESE

Art. 2.

Durata, rinnovo

L'assegno ha la durata come specificato all'art. 1 del presente bando. Per motivate esigenze del programma di ricerca, il responsabile può proporre la proroga o il rinnovo dell'assegno, alle condizioni di cui all'art. 22 della legge n. 240/2010.

Art. 3.

Requisiti di ammissione

Possono partecipare alla selezione pubblica indetta per il conferimento dell'assegno studiosi italiani e stranieri dell'uno e dell'altro sesso, in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca e di Diploma di laurea Vecchio Ordinamento in “Scienze Agrarie”, ovvero Laurea Specialistica/Magistrale appartenente alle classi LM- 69; 77/S; 79/S.

Il Dottorato di Ricerca in “Scienze Zootecniche” costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

Nel caso di titoli conseguiti all'estero, l'equipollenza dovrà essere riconosciuta in base alla normativa vigente.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico e' stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle sopra indicate, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto.

Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (Assegni di ricerca) e all'art. 24 (Ricercatori a tempo determinato) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti di cui al comma 4 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni continuativi, come previsto all'art. 22, comma 9 della citata legge; ai fini del calcolo del limite



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) e c) della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro i quali siano in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

Non è ammesso il cumulo dell'assegno di ricerca con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare di assegno.

Sono, inoltre, richiesti:

a) idoneità fisica all'impiego;

b) godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza.

I cittadini stranieri devono inoltre avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I candidati dell'uno e dell'altro sesso sono ammessi con riserva alla selezione. L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Domanda e termine

La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice, esclusivamente secondo lo schema allegato al presente bando. Tale domanda, corredata dalla documentazione richiesta e debitamente sottoscritta, dovrà pervenire al Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Via N. Sauro, 85 – 85100 POTENZA, **entro il termine perentorio di 30 giorni**, che decorre dal giorno successivo a quello di affissione del presente bando all'Albo Ufficiale di questo Ateneo, esclusivamente mediante spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite corriere postale, al seguente indirizzo: "Al Rettore dell'Università degli Studi della Basilicata - Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali- Via Nazario Sauro, 85 - 85100 Potenza".

Per il rispetto del termine predetto, farà fede il timbro postale.

Sul plico di trasmissione della domanda dovrà essere riportata la seguente dicitura: "domanda di concorso per il conferimento di un assegno di ricerca - **SSD: AGR/18 – Nutrizione e Alimentazione Animale - D.R. n. _____**

L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Nelle domande i concorrenti dovranno dichiarare, ai sensi della normativa vigente (art. 46 del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), sotto la propria responsabilità, a pena di esclusione dalla procedura selettiva stessa:

1. nome e cognome (in stampatello se la domanda non sia dattiloscritta), la data ed il luogo di nascita, la residenza anagrafica, il domicilio eletto agli effetti della presente selezione (specificando il codice di avviamento postale e, se possibile, il numero telefonico), il codice fiscale;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

2. l'esatta denominazione della selezione cui intende partecipare, indicando necessariamente il settore scientifico disciplinare ed il titolo della ricerca di cui al precedente art. 1;
3. di essere in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca;
4. il diploma di laurea (vecchio ordinamento) o di laurea specialistica/magistrale, di cui al precedente art. 3, con l'indicazione del voto riportato, dell'Università che lo ha rilasciato e dell'anno di conseguimento;
5. il titolo di dottore di ricerca, di cui al precedente art. 3 (o titolo equivalente conseguito all'estero) nonché la data di conseguimento e l'Università sede amministrativa del corso;
6. l'eventuale assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
7. la cittadinanza posseduta;
8. di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
9. se cittadini italiani di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
10. se cittadini stranieri di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento;
11. se cittadini stranieri di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
12. la conoscenza della lingua richiesta all'art. 1 del presente bando;
13. che non sussistono vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado con il Responsabile del progetto o situazioni di incompatibilità, di cui agli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, con quest'ultimo;
14. di non essere dipendente di ruolo di cui al comma 1, art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
15. di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno;
16. di non partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
17. di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti, di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e dell'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti, di cui al comma 1 della presente legge;
18. di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
19. di avere idoneità fisica alla collaborazione;
20. di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso.

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

I candidati dell'uno e dell'altro sesso portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104, dovranno fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Le dichiarazioni formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del DPR n. 445 del 28.12.2000 dai candidati dell'uno e dell'altro sesso aventi titolo all'utilizzazione delle forme di semplificazioni delle certificazioni amministrative consentite dalla normativa citata.

Non saranno prese in considerazione le domande che non contengano, in tutto o in parte, le dichiarazioni sopra indicate e alle quali non sia allegato il curriculum scientifico-professionale, nonché le domande prive di sottoscrizione. L'Amministrazione potrà adottare in qualsiasi momento, provvedimento di esclusione nei casi di carenza dei requisiti richiesti.

Art. 5.

Curriculum professionale e titoli

Ad ogni domanda dovrà essere allegato, pena l'esclusione:

- 1) curriculum scientifico professionale;
-2) **dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)** di essere in possesso del diploma di laurea di cui al precedente art. 3 del presente bando con indicazione del voto riportato, della data e dell'Università presso cui è stato conseguito;
- 3) **dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)** di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca di cui al precedente art. 3 del presente bando con indicazione della data e dell'Università presso cui è stato conseguito, ovvero titolo equivalente conseguito all'estero;

e, pena la non valutazione,

- 4) pubblicazioni, purché attinenti all'attività di ricerca di cui al presente assegno, titoli scientifici e accademici, attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (devono essere attestate la decorrenza e la durata di tale attività);

Per le pubblicazioni scientifiche il candidato potrà allegare alla domanda una fotocopia unitamente ad apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui se ne attesti la conformità all'originale (ai sensi dell'art. 19, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445). Tale dichiarazione potrà essere apposta anche in calce alla copia stessa.

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale, ai sensi della normativa vigente. Si fa eccezione per le pubblicazioni in lingua inglese, per le quali non è necessaria la traduzione italiana.

I cittadini dell'uno e dell'altro sesso di Stati non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono avvalersi delle autocertificazioni di cui sopra, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani (art. 3 del DPR 445/2000).

I cittadini dell'uno e dell'altro sesso di Stati non appartenenti all'Unione Europea, autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

Al di fuori dei casi previsti nei due commi precedenti, gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Art. 6.

Commissione giudicatrice e valutazione dei titoli

Per il settore scientifico disciplinare citato all'art. 1 sarà nominata, con Decreto Rettorale, una Commissione giudicatrice composta da tre professori e/o ricercatori, incluso il responsabile scientifico.

La Commissione dovrà valutare, ai fini dell'ammissibilità, l'idoneità del curriculum scientifico professionale posseduto dai candidati per lo svolgimento di attività di ricerca. L'equipollenza del titolo conseguito all'estero sarà valutata soltanto al fine dell'ammissione al concorso.

La Commissione dispone di massimo 100 (cento) punti, così ripartiti:

70 (settanta) punti complessivi per i titoli;

30 (trenta) punti per il colloquio.

La commissione valuta tra i titoli: pubblicazioni, titoli scientifici e accademici, attività di ricerca documentata presso soggetti pubblici e privati (devono essere attestate la decorrenza e la durata di tale attività).

Il Dottorato di Ricerca di cui al precedente art. 3 del presente bando costituisce requisito obbligatorio per l'ammissione al bando.

La Commissione, nella prima riunione, accertato che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, stabilisce i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio. L'avviso per la presentazione al colloquio deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerlo.

I risultati della valutazione dei titoli sono resi noti agli interessati prima del colloquio, mediante affissione presso la sede in cui si effettua il colloquio stesso. Saranno ammessi a sostenere il colloquio i candidati dell'uno e dell'altro sesso che avranno riportato almeno 35 dei 70 punti a disposizione per i titoli.

Il colloquio, per gli studenti stranieri, può essere svolto per via telematica, purché sia assicurata la pubblicità della seduta.

Art. 7.

Colloquio

Il colloquio verterà sulle rispettive materie indicate all'art. 1 del presente bando.

Nel corso del colloquio la commissione esaminatrice verificherà la capacità del candidato di trattare gli argomenti oggetto della prova d'esame nella lingua straniera indicata.

Per i cittadini stranieri, la commissione, nel corso del colloquio, accerterà l'adeguata conoscenza della lingua italiana.

Per sostenere il colloquio, i candidati dell'uno e dell'altro sesso dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

Il colloquio si intende superato qualora il candidato abbia ottenuto almeno 24 punti dei trenta a disposizione della commissione.

Al termine dei colloqui la Commissione predispone l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà subito affisso nella sede di svolgimento dei colloqui stessi.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie di merito

La Commissione forma la graduatoria di merito sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane d'età. Gli atti della Commissione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto rettorale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

Art. 9.

Conferimento degli assegni di ricerca

Il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante la stipula di un contratto di diritto privato che regola la collaborazione all'attività di ricerca, definendo diritti e doveri delle parti.

Gli assegni di ricerca non configurano un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.

I vincitori saranno invitati, entro 30 giorni dalla comunicazione di rito, tenuto conto delle dichiarazioni valide a titolo definitivo già risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, a presentare a questa Università, pena la decadenza:

a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni (ex art. 46 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni), del possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi più di sei mesi dalla data di presentazione della domanda:

- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda;
- mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);

b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ex art. 47 D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni)

- di non essere dipendente di ruolo, di cui al comma 1, art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
 - di non essere titolare di altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni di ricerca nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegno;
 - di non partecipare a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;
 - di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e dell'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, intercorsi anche con altri Atenei e/o con altri soggetti, di cui al comma 1 della presente legge;
 - di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
- Le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere a) e b) possono essere redatte su apposito modulo predisposto da questa Università.

L'Amministrazione potrà disporre l'accertamento dell'idoneità fisica alla collaborazione dei vincitori di assegno di ricerca, in base alla normativa vigente.

Il cittadino straniero deve presentare, sempre nel termine di 30 giorni, pena la decadenza, i seguenti documenti :

- 1) certificato di nascita;
- 2) certificato attestante la cittadinanza;
- 3) certificato attestante il godimento dei diritti politici con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

POTENZA

4) certificato equipollente al certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dalla competente autorità dello Stato in cui lo straniero è cittadino. Se risiede in Italia, oltre al certificato anzidetto, deve autocertificare anche la mancanza di condanne penali in Italia;

I documenti di cui ai punti 2), 3) e 4) devono essere di data non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione dell'esito della procedura.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di cui lo straniero è cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono, altresì, essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Agli atti e documenti redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Tutti gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dal vincitore della presente procedura selettiva saranno soggetti da parte dell'Università degli studi della Basilicata, a idonei controlli, circa la veridicità degli stessi, ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 445/2000.

Il vincitore della presente selezione sarà tenuto a rispettare gli adempimenti previsti dal Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca ed in particolare quanto espressamente previsto dall'art. 8 dello stesso e dall'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Art. 10.

Decadenza, risoluzione e rinuncia

Decadono dal diritto all'assegno di ricerca coloro che non dichiarino di accettarlo o non si presentino presso la struttura sede dell'attività di ricerca nei termini previsti dall'art. 9 del presente bando.

Il contratto per l'assegno di ricerca può essere risolto, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dalla struttura interessata, per violazione del regime delle incompatibilità, previste all'art. 6 del Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca. Il contratto per l'assegno di ricerca può essere inoltre risolto, previa contestazione e nel rispetto del contraddittorio, su proposta motivata del responsabile scientifico, approvata dalla struttura interessata, per:

- a) inadempimento, per il quale si fa rinvio all'art. 1453 e seguenti del codice civile;
- b) giudizio negativo motivato espresso dal responsabile scientifico sull'attività svolta dall'assegnista.

Il titolare dell'assegno di ricerca che intenda recedere dal contratto deve dare comunicazione al responsabile scientifico e alla struttura di appartenenza con almeno trenta giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno.

Art. 11.

Trattamento economico, previdenziale e assicurativo

In conformità al D.M. n. 102/2011, il trattamento economico spettante al titolare di assegno di ricerca di cui al presente bando è di **€ 23.500,00** annui lordi, comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione e verrà corrisposto in rate mensili posticipate.

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge n. 476/1984 e s.m.i., nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e ss., della legge n. 335/1995 e s.m.i.

Agli assegni di ricerca si applicano, in materia di congedo obbligatorio per maternità, le disposizioni di cui al DM 12 luglio 2007 e, in materia di congedo per malattia, le disposizioni di cui all'art. 1, comma 788, della legge n. 296/2006 e s.m.i.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA POTENZA

L'onere della copertura assicurativa per infortuni e per responsabilità civile verso terzi è a carico degli assegnisti di ricerca.

Art. 12.

Pubblicità della presente procedura selettiva

Al bando relativo alla presente procedura selettiva sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché via INTERNET, sito web dell'Università degli Studi della Basilicata all'indirizzo: <http://portale.unibas.it/site/home.html> Sezione Ricerca – assegni di ricerca (<http://portale.unibas.it/site/home/ricerca/programmi-di-ricerca/assegni-di-ricerca.html>) e sul sito del Miur : <http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/universita/home>

Art. 13.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati dell'uno e dell'altro sesso saranno raccolti presso l'Università degli Studi della Basilicata per le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati anche presso una banca dati automatizzata, pure successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata Legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca richiamato in premessa e le altre disposizioni normative vigenti in materia.

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali – Dott.ssa Mariangela COLUCCI Tel. 0971/202199 e-mail uffrs@unibas.it

Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all'Ufficio Ricerca e Relazioni Internazionali - Settore Ricerca - dell'Università degli Studi della Basilicata - Potenza - 0971/202188 e-mail settorericerca@unibas.it

Potenza,

LA RETTRICE

F.to (Prof.ssa Aurelia SOLE)